



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO COMMISSIONI PERMANENTI DI STUDIO E DI CONSULTAZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ART. 1 COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente da Commissioni Consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso, formate da Consiglieri Provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, su designazione dei rispettivi gruppi, delle quali il Consiglio prende atto. In deroga a quanto sopra, la Conferenza dei Capigruppo prescinde da ogni criterio di proporzionalità, rappresentando esclusivamente i Gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.
2. I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo, vengono espressi nei termini e con le modalità previste dalla legge e non possono vincolare il Consiglio Provinciale nelle proprie determinazioni.
3. Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione, ovvero nei casi di urgenza riconosciuti in modo motivato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Provincia entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione stessa.
4. Se gli affari rientrano nella competenza di più Commissioni, il parere sarà espresso dalla Commissione cui l'affare più direttamente attiene, attivata dal Presidente del Consiglio Provinciale. Se due o più Commissioni sono in pari misura specificatamente e direttamente competenti, il parere sarà espresso dalle Commissioni in seduta congiunta, presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale.
5. In caso di dimissioni di un componente della Commissione, il Gruppo a cui il Consigliere apparteneva indicherà il nominativo del sostituto che subentrerà di diritto al dimissionario, previa comunicazione al Presidente della Commissione e al Presidente del Consiglio Provinciale e senza che l'eventuale ritardo pregiudichi i lavori della Commissione. I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute di una Commissione, potranno essere sostituiti, di volta in volta, da altro Consigliere, su designazione scritta del loro Capogruppo, prima che venga dichiarata aperta la seduta della Commissione stessa.

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 1 comma 1° lett. e) n. 4 della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dell'art. 33 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina, sono istituite in seno al Consiglio Provinciale, le Commissioni

Permanenti di studio, di Consultazione, Proposta e Programmazione, il cui numero non può essere superiore a 5 (cinque), oltre la Commissione Consiliare denominata Conferenza dei Capigruppo.

ART. 3

COMMISSIONE DENOMINATA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

E' istituita la Commissione dei Capigruppo, denominata Conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle funzioni a Lui spettanti quale Presidente delle adunanze.

La Conferenza è, ad ogni effetto di legge, Commissione Consiliare.

Il Segretario della Commissione dei Capigruppo viene nominato secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 del successivo articolo 5.

La Presidenza della Conferenza spetta al Presidente del Consiglio che la convoca, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, anche su richiesta del Presidente della Provincia o di un Capogruppo Consiliare.

La Conferenza dei Capigruppo deve comunque essere convocata all'inizio di ogni sessione consiliare.

I Capigruppo possono delegare, per iscritto, a partecipare a singole sedute anche Consiglieri dello stesso gruppo.

Alla Conferenza dei Capigruppo è invitato il Presidente della Provincia.

ART. 4

NUMERO E COMPETENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le altre Commissioni sono 5 (cinque) e sono costituite ciascuna da 15 (quindici) Consiglieri. Le Commissioni hanno competenza nelle materie come appresso indicate:

1^ Commissione: Problemi istituzionali – Rapporti con gli EE.LL. ed Area Metropolitana – Regolamenti – Statuti – Contratti, Appalti e Assicurazioni – Organizzazione Servizi Generali – Istituzione Società Miste – Consorzi – Appalti Pubblici Servizi – Rapporti con la U.E. – Affari generali, legali e contenzioso – Personale.

2^ Commissione: Finanze – Bilancio – Patrimonio ed Autoparco – Biblioteca – Programmazione economica – Provveditorato – Controllo di gestione – Archivio – Formazione Professionale – Informazione e sistemi informativi.

3^ Commissione: Lavori pubblici, strade, edilizia, viabilità, Autorizzazioni e concessioni, Progettazioni, manutenzione e sorveglianza – Urbanistica – Area Metropolitana – Trasporti – Organizzazione dei servizi del trasporto locale e interno.

4^ Commissione: Ecologia – Tutela Ambiente – Protezione civile – Parchi naturali e riserve – Pianificazione del territorio e impatto ambientale – Agricoltura – Problematiche caccia e pesca – Ex Comunità Montane – Politiche giovanili e delle pari opportunità – Commercio – Sport e Turismo – Spettacolo – Tempo libero – Rapporti con le Aziende Provinciali e le AAPIT.

5^ Commissione: Cultura – Tutela beni culturali ed ambientali – Pubblica Istruzione – Servizi sociali e socio-scolastici – Diritto allo studio – Politiche comunitarie e sportello U.E. – Sviluppo Economico – Industria – Artigianato – Cooperazione Lavoro.

2. Ogni Consigliere deve far parte di una Commissione e comunque non più di 2 (due), oltre la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 5

NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro 7 (sette) giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno, con una prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice Presidente.

2. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.

3. Nella elezione del Presidente e in quella del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta la maggioranza assoluta dei presenti: nel caso in cui più componenti riportino egual numero di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano che ha riportato il maggior numero di preferenze.
4. Il Presidente della Provincia nomina per ciascuna Commissione, su richiesta del Presidente del Consiglio, un Segretario scelto tra i dipendenti in servizio presso l'Unità Operativa Atti del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
5. Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane per età della Commissione.

ART. 6

COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Ciascuna Commissione Permanente è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio.
2. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.
3. E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.
4. Delle nomine di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Commissione informerà tempestivamente il Presidente del Consiglio.
5. Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

ART. 7

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

1. La composizione delle Commissioni Consiliari è integrata con voto consultivo e con diritto alla parola, dal Presidente del Consiglio, dai Vice Presidenti del Consiglio nonché dai Capigruppo Consiliari.
2. Possono partecipare, senza diritto a voto, con diritto alla parola, il Presidente della Provincia, i componenti della Giunta Provinciale, gli esperti nominati dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente, nonché i rappresentanti dei Comuni per le sole materie di loro interesse. Possono partecipare, altresì, dietro richieste delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, analogamente possono essere ammessi ai lavori, esperti e tecnici esterni all'Amministrazione, sui cui nominativi è richiesto parere unanime della Commissione. In caso di dissenso, può essere ammessa anche la presenza di un ulteriore esperto, su segnalazione concordata di almeno due Componenti dissenzienti, in rappresentanza di Gruppi Consiliari diversi.
3. Il Segretario Generale della Provincia Regionale ha facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni. Ha il dovere di partecipare, previo accordo, qualora sia espressamente richiesto dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio.
4. A richiesta del Presidente della Commissione, sentita la Commissione medesima, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici, soggetti e/o associazioni interessate, nonché rappresentanti di interessi diffusi.

ART. 8

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E SVOLGIMENTO DEI RELATIVI LAVORI

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta l'Assessore al ramo o almeno un terzo dei componenti.
2. L'ordine del giorno deve essere recapitato ai Componenti la Commissione, al Presidente della Provincia, all'Assessore sottoscrittore della proposta di deliberazione ed a quanti, ai sensi dell'art. 6, si chiede di partecipare, almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.

3. In caso di urgenza, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore (ventiquattrore) prima della seduta.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
5. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
6. La minoranza dissenziente potrà far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.
7. Le Commissioni, su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente delle Commissioni stesse o della maggioranza dei loro componenti, possono anche essere convocate presso altre istituzioni o enti.
8. Se all'ora di convocazione non si raggiunge il numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora. Se anche dopo un'ora non si raggiunge il numero legale, si procede a nuova convocazione.
- 8 bis "Le Commissioni non possono riunirsi nella stessa giornata in cui sono previste sedute del Consiglio Provinciale.
Le riunioni delle Commissioni convocate prima del Consiglio Provinciale, comunque convocato, non avranno luogo.
In via eccezionale, potranno tenersi, nella stessa giornata di adunanza del Consiglio Provinciale, riunioni di Commissione su formale preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio".
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla Commissione dei Capigruppo.

ART. 9 SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.
2. Di ciascun verbale deve essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro 5 (cinque) giorni presso la Segreteria Generale dell'Amministrazione e data lettura, se richiesta, ai componenti della Commissione nella seduta successiva. In ogni caso il verbale contenente il parere viene trasmesso alla Segreteria degli Atti del Consiglio immediatamente.
3. Compete, inoltre, al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre la documentazione necessaria ai lavori della Commissione.

ART. 10 INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO

1. I componenti del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, nonché alla indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia.
2. Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata, ad eccezione del rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate che il Consigliere sia costretto a sostenere, anche più volte nel corso della stessa giornata.

ART. 11 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le precedenti disposizioni normative, relative al funzionamento delle Commissioni Permanenti di Studio e di Consultazione e ogni altra norma che risulti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di Controllo e successiva ripubblicazione all'Albo della Provincia per la durata di 15 (quindici) giorni.